

STATUTO

ALLEGATO 'A' AL N. 7818 DELLA RACCOLTA

STATUTO

RACCOLTA N. 7818 COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE

ART. 1) COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

Nel quadro delle fondamentali norme di principio dettate dagli artt. 2 e 18 della Costituzione, è costituita ai sensi degli art. 36 e ss. del Codice Civile - una associazione denominata: "Unione dei Radiotaxi d'Italia U.R.I."

ART. 2) SEDE

L'Unione ha sede in Roma.

Su Delibera del Consiglio Direttivo, l'Unione potrà istituire proprie sedi Regionali e Provinciali ed anche sedi di rappresentanza all'Estero.

ART. 3) SCOPI

L'Unione non ha fine di lucro ed ha per Scopo:

- di provvedere alla rappresentanza, tutela ed assistenza, sia sul piano collettivo che individuale, delle Strutture Radiotaxi operanti sul territorio Nazionale, al fine di favorirne ed agevolarne l'attività.

Tale scopo viene perseguito anche attraverso le seguenti specifiche finalità:

- ottenere e valorizzare il riconoscimento del ruolo e dell'importanza delle Strutture Radiotaxi quali soggetti attivi nell'espletamento di un servizio di rilievo pubblico, reso in funzione delle esigenze del trasporto pubblico, a favore degli operati del trasporto non di linea e dell'utenza;

- promuovere e favorire il coordinamento operativo ed organizzativo delle Strutture Radiotaxi;

- provvedere alla possibile definizione e costante aggiornamento dei criteri di regolamentazione, da parte delle Istituzioni Pubbliche, per gli aspetti di maggiore interesse ed incidenza ai fini della più efficiente operatività ed il miglior funzionamento delle Strutture Radiotaxi;

- promuovere interventi per ottenere provvedimenti normativi, a tutti i livelli di possibile competenza, che tengano conto della peculiarità operativa e della essenzialità della funzione pubblica svolta dalle Strutture Radiotaxi, sotto tutti i diversi profili di interesse delle medesime;

- promuovere e mantenere i contatti con tutti i Soggetti, Pubblici e Privati, che abbiano competenze idonee ad intervenire nell'attività delle Strutture Radiotaxi ed indirettamente di tutti i soggetti aderenti alle stesse;

- garantire il confronto ed il collegamento costante tra le Strutture Radiotaxi ed i tassisti su tutte le tematiche di interesse comune;

- assumere un ruolo distinto e non confliggente, ma propulsivo e propositivo, nei confronti delle Organizzazioni Sindacali di Categoria dei Tassisti mantenendo rapporti con le medesime;

- svolgere un'attività di costante confronto con il Mondo Politico, A sui temi di interesse delle Strutture Radiotaxi sulla base di criteri di apartiticità;

- promuovere gli studi e lo sviluppo tecnologico delle Centrali Radiotaxi e dei servizi offerti dalle stesse;

- fornire la propria assistenza agli Associati in tutte le questioni e per tutte le problematiche che possano, comunque, interessarli;

- promuovere ed ottenere a favore degli Associati, in base a Convenzioni di carattere Nazionale, prestazioni di beni e servizi da parte di terzi, a condizioni di maggior favore rispetto a quelle di mercato;

- promuovere la regolamentazione, con specifico C.C.N.L., dei rapporti di lavoro tra le Centrali Radiotaxi ed i propri dipendenti;
- designare i propri rappresentanti in tutti gli Enti ed Organismi in cui sia richiesta la rappresentanza dell'Unione;
- adoperarsi per la risoluzione delle questioni e delle vertenze, che sorgano tra gli Associati, svolgendo opera di mediazione tra le diverse esigenze degli stessi e promuovendo, all'occorrenza, amichevoli intese per il raggiungimento di obiettivi di comune soddisfazione;
- garantire il confronto ed il collegamento costante tra le Strutture Radiotaxi associate in ordine alle tematiche di interesse comune alle stesse favorendo l'interscambio delle esperienze reciproche;
- promuovere e rafforzare tra gli Associati un rapporto di sinergia basato sui principi di solidarietà e mutualità e volto in particolare alla tutela e sviluppo dei Strutture Radiotaxi numericamente meno rappresentative;
- adempiere a tutti gli altri compiti particolari, che vengano deliberati di volta in volta dai competenti Organi Statutari e, comunque, compiere tutti quegli atti e svolgere tutte quelle attività che reputi rispondenti al raggiungimento degli scopi e finalità sociali.

ART. 4) DURATA

L'Unione ha durata a tempo indeterminato.

ART. 5) RAPPORTI CON ALTRI ORGANISAMI

L'Unione, con le modalità e contenuti attuativi deliberati dal Consiglio Direttivo, può instaurare e mantenere i rapporti di collegamento con altri Organismi ed Associazioni ritenuti più idonei per il raggiungimento degli scopi sociali.

ART. 6) SOCI ORDINARI

Possono far parte dell'Unione, in qualità di Soci Ordinari, le Strutture Radiotaxi operanti sul Territorio Nazionale e che siano in regola con le disposizioni che disciplinano il settore.

Possono, altresì, far parte dell'Unione in qualità di Soci Ordinari anche altri soggetti, sia privati che pubblici, in cui interessi e scopi siano analoghi o simili a quelli dell'Unione.

La qualità di Socio si assume secondo le modalità stabilite nel successivo art. 8).

ART. 7) SOCI SOSTENITORI

Possono, altresì, far parte dell'Unione, in qualità di Soci Sostenitori, Enti Pubblici o Privati, Associazioni, Organizzazioni, Società e Persone Fisiche o Giuridiche che abbiano un ruolo complementare o, comunque, sinergico rispetto agli scopi Statutari.

L'ammissione dei Soci Sostenitori è deliberata, di volta in volta, dal Consiglio Direttivo che ne stabilisce le condizioni e modalità, anche economiche, del particolare rapporto di adesione.

I Soci Sostenitori non sono eleggibili ad alcuna carica sociale e non esercitano il diritto di voto.

ART. 8) DOMANDA DI AMMISSIONE ED ISCRIZIONE DEI SOCI ORDINARI

La domanda di ammissione a Socio Ordinario deve essere sottoscritta da colui che ha la rappresentanza legale della Struttura aderente e contenere:

la dichiarazione esplicita di accettare e l'impegno ad osservare tutte le norme dello Statuto;

l'impegno al pagamento di tutti i contributi associativi deliberati a norma dello Statuto;

- l'impegno ad osservare scrupolosamente la disciplina associativa e le disposizioni e norme deliberate dagli Organi Sociali;A

- l'indicazione della natura giuridica con cui viene svolta l'attività della Struttura aderente, copia degli atti costitutivi e degli Statuti disciplinanti tale attività;

- l'indicazione dei nominativi componenti gli Organi Amministrativi e di Controllo;

- fornire tutte quelle ulteriori e diverse indicazioni che venissero richieste dal Consiglio Direttivo.

Sull'accettazione o meno della domanda di ammissione decide, con piena autonomia discrezionale, il Consiglio Direttivo con motivazione redatta a solo uso interno.

L'assunzione della qualità di socio ordinario è a tempo indeterminato ed impegna l'Associato a tutti gli effetti previsti dallo Statuto.

ART. 9) RECESSO

E' in facoltà del Socio Ordinario formalizzare il proprio recesso mediante lettera raccomandata recapitata presso la sede dell'Unione, con un preavviso di tre mesi.

Anche a seguito di recesso, permane l'obbligo del versamento della quota contributiva per l'esercizio in corso.

L'esercizio del diritto di recesso può essere esercitato soltanto dopo il decorso dei primi due esercizi successivi all'acquisto della qualità di Socio Ordinario.

ART. 10) OBBLIGHI DEI SOCI ORDINARI

L'acquisizione della qualità di Socio Ordinario comporta i seguenti obblighi:

- l'osservanza ed il rispetto dello Statuto e delle Deliberazioni adottate in conformità allo stesso dagli Organi competenti;
- il pagamento dei contributi associativi nella misura ed entro i termini stabiliti in base al successivo art. 14;
- l'adozione di comportamenti di correttezza e di collaborazione nei confronti degli altri Soci e dell'Unione stessa;
- la mancata adozione di comportamenti che, in qualsivoglia modo, danneggino l'immagine o, comunque, gli interessi morali e materiali della Unione o siano in contrasto o in concorrenza con le finalità e gli scopi dellaA stessa;
- la mancata adesione ad altri Organismi od Associazioni con scopi identici o analoghi o antitetici ed in contrasto e concorrenza con quelli dell'Unione;
- il contenimento della dialettica interna nei confronti degli altri Soci e dell'Unione esclusivamente nell'ambito degli Organismi Statutari a ciò deputati;
- la collaborazione attiva e leale nei confronti dei componenti degli Organi Statutari.

ART. 11) DIRITTI DEI SOCI ORDINARI

I Soci Ordinari hanno diritto:

- di avvalersi di tutti i servizi, delle informazioni e delle prestazioni offerte dall'Unione;
- di intervenire alle Assemblee con facoltà di discussione e di voto, secondo le modalità stabilite nel successivo art. 17;
- di formulare proposte all'Unione ed ai suoi Organi;
- di ricoprire i ruoli, le cariche e gli incarichi, interni ed esterni, conferiti dai competenti Organi Statutari.

ART. 12) PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO ORDINARIO

La qualità di Socio Ordinario si perde:

- A) per recesso esercitato ai sensi del precedente art. 9);
- B) per l'espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo a seguito di inadempienza agli obblighi per esso derivanti dal presente Statuto;
- C) per cessazione dell'attività esercitata;
- D) per scioglimento dell'Unione.

Contro l'eventuale deliberazione di espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo, è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri entro il termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento.

La deliberazione di espulsione non sospende l'obbligo del pagamento del contributo associativo per l'esercizio in corso.

ART. 13) RECESSO E PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO SOSTENITORE

I Soci Sostenitori possono recedere e l'Unione può non rinnovarne la qualità di Socio in qualsiasi

momento e senza motivazione.

ART. 14) CONTRIBUTO ASSOCIATIVO

L'importo del contributo associativo è determinato, annualmente, dal Consiglio Direttivo in misura proporzionale al numero di iscritti di ciascuna Struttura Associata. Il Consiglio Direttivo quantificherà l'importo del contributo associativo prevedendo il versamento di una quota per ogni 100 iscritti.

La quota minima sarà quella corrispondente a cento anche in caso di un numero di iscritti inferiore a cento.

Le ulteriori quote saranno pagate una ogni cento iscritti al raggiungimento del successivo cinquantunesimo iscritto. Le quote successive alla prima, avranno un costo pari ad un terzo della stessa.

Il conteggio del numero dei soci aderenti a ciascuna Struttura Associata sarà effettuato sulla base dei dati risultanti dall'ultimo bilancio.

Il Consiglio Direttivo delibererà anche le condizioni economiche che regoleranno l'adesione dei Soci Ordinari e dei Soci Sostenitori. Il versamento del contributo deve avvenire da parte dei Soci entro il trentesimo giorno successivo alla comunicazione della Delibera con cui il Consiglio Direttivo ha accettato l'ammissione.

E', invece, di competenza dell'Assemblea dei Soci deliberare la possibilità di contributi straordinari, determinandone l'entità.

ART. 15) FONDO COMUNE DELL'UNIONE

Costituiscono il fondo comune dell'Unione di cui all'art. 37 del Codice Civile:

- A) i contributi degli Associati ed i beni acquistati con questi contributi;
- B) eventuali donazioni ed elargizioni da parte dei Soci Sostenitori o di terzi;
- C) altri proventi o beni acquisiti dall'Unione in conformità della Legge e del presente Statuto.

Le somme introitate a qualunque titolo dall'Unione sono destinate esclusivamente al raggiungimento degli scopi e delle finalità della stessa.

Finchè dura l'Unione, i singoli Soci non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne la quota in caso di recesso, così come previsto dall'art. 37 del Codice Civile.

ART. 16) ORGANI DELL'UNIONE

Gli Organi dell'Unione sono:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Probiviri;
- il Collegio Sindacale, se necessario per legge.

I componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri ed il Presidente durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

I Soci Fondatori, nell'atto costitutivo, provvederanno alla prima nomina dei componenti degli Organi.

ART. 17) ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea è costituita dai Soci Ordinari e si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre precedente e per l'approvazione della relazione generale dell'attività svolta dal Consiglio Direttivo nell'anno precedente.

All'Assemblea hanno diritto di partecipare personalmente tutti i Soci Ordinari.

Ciascun Socio ha diritto ad esprimere un voto per ogni quota associativa di cui è titolare.

La convocazione dell'Assemblea è fatta dal Presidente dell'Unione, che ne assume anche la Presidenza.

Nel caso di materiale impossibilità del Presidente, alla convocazione dell'Assemblea può provvedere il Vice Presidente che, parimenti, ne assume la Presidenza.

Il luogo fissato per l'Assemblea è, normalmente, la sede dell'Unione o, comunque, altro luogo entro il territorio Nazionale.

La convocazione deve avvenire con un preavviso di quindici giorni rispetto alla data fissata per l'adunanza e può essere effettuata mediante e-mail, fax, lettera raccomandata A/R o altro mezzo equipollente.

La convocazione deve indicare il luogo, il giorno e l'ora della riunione, in prima e seconda convocazione e l'Ordine del Giorno con gli argomenti da trattare.

In caso di urgenza la convocazione potrà essere effettuata con un preavviso di quarantotto ore rispetto all'adunanza.

Delle deliberazioni deve essere redatto il relativo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario che viene eletto dall'Assemblea anche tra non soci.

L'Assemblea è valida in prima convocazione quando sia presente la metà degli Associati, in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei Soci partecipanti e delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

È in facoltà del Presidente invitare all'assemblea, nel rispetto dei limiti previsti dal precedente art. 7), anche i Soci Sostenitori.

Ai fini della partecipazione all'assemblea e del diritto di voto, non sono ammesse deleghe.

ART. 18) COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

È competenza dell'Assemblea Ordinaria:

- A) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- B) esaminare ed approvare la relazione annuale predisposta dal Consiglio Direttivo;
- C) esaminare ed approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
- D) deliberare sulle direttive di massima dell'attività dell'Unione e sulle questioni di carattere generale che il Consiglio Direttivo riterrà necessario ed opportuno sottoporli;
- E) eleggere i componenti del Collegio dei Probiviri;
- F) ratificare gli accordi ed i contratti collettivi di lavoro posto in essere con le rappresentanze di altri soggetti di diritto;
- G) deliberare gli eventuali emolumenti dei componenti degli Organi Associativi previsti dal presente Statuto o di coloro che, comunque, vanno a ricoprire cariche per conto dell'Unione;
- H) eleggere i componenti del Collegio Sindacale qualora sia necessario ed opportuno;
- I) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale, riservati alla propria competenza dalla Legge e dal presente Statuto o ad essa rimessi dagli altri Organi dell'Unione;
- L) approvare l'eventuale Regolamento per la disciplina dello svolgimento dell'attività dell'Unione.

ART. 19) ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente dell'Unione o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente, per trattare gli argomenti e deliberare sugli oggetti dalla Legge e dal presente Statuto espressamente riservati alla sua competenza.

Sia in prima che in seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria è valida quando sono presenti almeno due terzi dei Soci e le deliberazioni devono essere assunte a maggioranza dei voti presenti.

Le modalità di convocazione ed il luogo dell'adunanza sono regolati come per l'Assemblea Ordinaria.

Ai fini della partecipazione all'assemblea e del diritto di voto, non sono ammesse deleghe.

ART. 20) COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

È competenza dell'Assemblea Straordinaria:

- A) la modifica dell'atto costitutivo e dello Statuto;

- B) lo scioglimento dell'Unione e la devoluzione del patrimonio;
- C) la nomina ed il conferimento dei poteri ai liquidatori;
- D) deliberare sulle altre materie attribuitegli dalla legge.

ART. 21) IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da tre a sette membri eletti dall'Assemblea e si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno la metà dei suoi membri.

La convocazione è fatta mediante e-mail, fax, lettera raccomandata A/R o altro mezzo equipollente con un preavviso di almeno dieci giorni.

Le riunioni si svolgono normalmente presso la sede dell'Unione o altro luogo sito nel territorio Nazionale. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono anche svolgersi tramite gli strumenti di teleconferenza o videoconferenza. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente.

Il Segretario viene indicato dal Consiglio Direttivo anche al di fuori dei suoi componenti.

Delle riunioni è redatto verbale sottoscritto dal Presidente, o da chi ne fa la veci, e dal Segretario.

Non è ammessa la presenza ed il voto per delega.

Per la validità dell'adunanza è necessaria la presenza di almeno la metà dei Consiglieri in carica e ciascun Consigliere ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti degli intervenuti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

ART. 22) COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- A) provvedere all'attività di Amministrazione dell'Unione espletando tutte le attività necessarie e ritenute opportune;
- B) dare esecuzione alle deliberazioni adottate dall'Assemblea e curare il conseguimento degli scopi sociali in armonia con le deliberazioni dell'Assemblea e comunque secondo il dettato Associativo;
- C) nominare, tra i suoi componenti, il Presidente ed il Vice Presidente;
- D) predisporre la relazione annuale sulle attività svolte dal Consiglio anche in relazione alle direttive impartite dall'Assemblea;
- E) deliberare su tutte le questioni di carattere generale di competenza dell'Unione;
- F) nominare i rappresentanti dell'Unione in tutti gli Enti, le Associazioni e gli Organismi nei quali tali rappresentanza sia richiesta o ammessa;
- G) conferire incarichi specifici;
- H) predisporre il bilancio, preventivo e consuntivo;
- I) stipulare gli atti ed i contratti di ogni genere inerente l'attività sociale;
- L) conferire procure sia generali che speciali;
- M) delegare singoli Consiglieri od il Presidente per specifici incarichi o adempimenti;
- N) deliberare circa l'ammissione e la espulsione dei Soci;
- O) accettare il recesso esercitato dai Soci;
- P) stipulare gli accordi ed i contratti collettivi con Ale rappresentanze di altri soggetti di diritto;
- Q) nominare e revocare i responsabili regionali e provinciali dell'Unione;
- R) provvedere all'adempimento di ogni altra funzione prevista dallo Statuto e compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto per quelli che, su disposizione di legge o del presente Statuto, siano riservati all'Assemblea.

ART. 23) IL PRESIDENTE

Il Presidente dell'Unione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti ed ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell'Unione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

In caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte degli stessi nella prima riunione utile successiva all'esercizio del diritto, previo consenso informale della maggioranza dei componenti il Consiglio stesso, necessaria, ai sensi dello statuto, per la relativa delibera.

In caso di assenza o impedimento temporaneo il Presidente è sostituito nell'espletamento degli atti urgenti ed indifferibili dal Vice Presidente.

ART. 24) COMPITI DEL PRESIDENTE

Sono compiti del Presidente:

- A) svolgere tutte le funzioni e compiere tutti gli atti inerenti e propri la rappresentanza legale dell'Unione di fronte ai terzi ed in giudizio;
- B) convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Probiviri;
- C) promuovere i procedimenti disciplinari dinanzi al Consiglio Direttivo e proporre le sanzioni;
- D) nominare e revocare Avvocati e rendere l'interrogatorio libero e formale e sottoscrivere conciliazioni;
- E) assumere tutte le iniziative ed adottare tutti i provvedimenti più opportuni per il raggiungimento degli scopi associativi;
- F) sovrintendere alla gestione finanziaria dell'Unione;
- GA) proporre al Consiglio Direttivo i nominativi dei responsabili regionali e provinciali dell'Unione sul territorio di riferimento;
- H) svolgere le funzioni di Relatore in merito a tutte le Delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

ART. 25) SANZIONI DISCIPLINARI

Per la violazione agli obblighi statuiti dal precedente art. 10), il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, può irrogare ai soci le seguenti sanzioni:

- ammonimento;
- sospensione;
- espulsione.

La sanzione da applicare in concreto, nelle singole fattispecie, è determinata dal Consiglio Direttivo in base alla valutazione della gravità di ogni singolo caso specifico.

ART. 26) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Il Presidente dell'Unione promuove il procedimento disciplinare mediante inserimento della pratica all'Ordine del Giorno del Consiglio Direttivo ed assume nell'ambito dello stesso la veste di Relatore sul caso specifico.

Il Consiglio Direttivo istruisce la pratica senza particolari obblighi di natura procedimentale prefissati, salvo l'audizione dell'interessato.

La decisione deve essere comunicata direttamente all'interessato, che ha trenta giorni di tempo per proporre impugnativa dinanzi al Collegio dei Probiviri.

L'impugnazione dei provvedimenti del Consiglio Direttivo ne sospende l'esecutività.

ART. 27) I RESPONSABILI REGIONALI E PROVINCIALI DELL'UNIONE

I responsabili regionali e provinciali dell'Unione rappresentano la stessa sull'ambito territoriale di riferimento ed agiscono in stretta sinergia e previo accordo con il Consiglio Direttivo ed il Presidente.

ART. 28) IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea, anche tra non Soci.

Il Collegio dei Probiviri ha il compito di decidere i ricorsi contro i provvedimenti sanzionatori

irrogati dal Consiglio Direttivo nei confronti dei Soci.

Può, altresì, essere chiamato ad esprimere il proprio parere su qualsiasi controversia che dovesse, comunque, sorgere tra gli Associati e l'Unione, ovvero tra gli Associati stessi.

ART. 29) IL COLLEGIO SINDACALE

L'Assemblea, qualora sia necessario per legge, nomina un Collegio dei Sindaci composto dal Presidente, da due Sindaci effettivi e da altrettanti Sindaci supplenti.

Il Collegio Sindacale è incaricato di esaminare i bilanci preventivi e consuntivi e l'andamento della gestione dell'Unione, riferendone all'Assemblea.

Il Collegio Sindacale adempie, altresì, a tutte le altre funzioni demandate allo stesso dalla legge.

ART. 30) L'ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario dell'Unione va dal gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ogni esercizio finanziario deve essere compilato il bilancio consuntivo e preventivo, nonché la relazione annuale.

ART. 31) CLAUSOLA FINALE

Per tutto quanto non contenuto nel presente Statuto valgono le disposizioni di Legge.

F.ti: Aldo Verza

Davide Bergamini

Marco Genesini

Pier Giovanni Bestente

Marino Dagri

Enrico Pogliani

Rosario Tammaro

Valter Catanese

Loreno Bittarelli

Franco Formica Notaio (L.S.)